

1994, 71 ss., la cui conclusione è nel senso che la finzione di avveramento sia riferibile alle condizioni potestative semplici soltanto nel caso di inizio dell'attività dedotta in condizione e di successiva ingiustificata interruzione, nel caso di dolo, nonché nel

caso di impedimento da parte del soggetto la cui attività non è dedotta in condizione.

MARIA CARLA CHERUBINI

► TRIB. IVREA, 22.6.2004

DANNI CIVILI - LESIONE DI INTERESSI COSTITUZIONALMENTE PROTETTI - DANNO NON PATRIMONIALE - RISARCIBILITÀ - ACCERTAMENTO DI UN FATTO COSTITUENTE REATO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE (Cost., artt. 2, 29, 30; cod. civ., art. 2043) (a)

DANNI CIVILI - DIRITTO DI GODERE DELLA PROPRIA ABITAZIONE - LESIONE - RILEVANZA COSTITUZIONALE DELL'INTERESSE LESO - DANNO ESISTENZIALE - CONFIGURABILITÀ (Cost., art. 2; cod. civ., artt. 1226, 2056, 2059) (b)

(a) **Nel caso di lesione di un interesse costituzionalmente protetto, quale ad esempio quello di cui agli artt. 2, 29, 30 Cost., il pregiudizio conseguente integra un danno non patrimoniale che va risarcito indipendentemente dal fatto che vi sia l'accertamento di un fatto di reato, in ragione della natura del valore inciso.**

(b) **Il diritto a godere con pienezza della propria abitazione rientra tra quelli riconosciuti dalla Costituzione all'art. 2 Cost., che tutela il diritto dell'individuo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; la lesione di tale diritto integra un'ipotesi di danno esistenziale.**

dal testo:

Il fatto. Con atto di citazione ritualmente notificato il 5/8/2000, Franco Forno conveniva in giudizio la Ditta Roberto Castelletti.

Esponeva parte attrice di avere commissionato al convenuto, nel 1993, il rifacimento dell'impianto di gas metano presente nella propria abitazione; di avere regolarmente pagato tale intervento e di avere ricevuto il relativo certificato di conformità; di avere appurato, nel 1999, che l'impianto, contrariamente a quanto dichiarato nel certificato di conformità, non era stato posto in essere a regola d'arte, ma era in realtà viziato; di avere pertanto richiesto al convenuto, e dallo stesso ottenuto, un intervento di riparazione, concretatosi nella sostituzione e nello spostamento dell'impianto; di avere peraltro sofferto un danno, a cagione di tale intervento di riparazione, il cui ristoro veniva richiesto al convenuto.

In particolare, tale danno veniva sostanzialmente individuato in quattro distinte voci.

Da un lato, veniva quantificato in £. 1.445.000, pari ad € 746,28, il danno patrimoniale derivante dalla fornitura di piastrelle e lastre in granito utilizzate dal Castelletti per l'intervento di riparazione, dal consumo di luce ed acqua riconducibili a tale intervento, nonché dai lavori resisi necessari dopo la riparazione dell'impianto a gas, quali l'imbiancatura di talune pareti, lo smontaggio e rimontaggio dei mobili da cucina, la pulizia delle scale ed il lavaggio dei vetri (cfr. all. 2 fascicolo attoreo).

Da una seconda angolazione, veniva individuato in £ 1.836.000, pari ad € 948,21, il danno patrimoniale per le due perizie eseguite al fine di far acclarare l'esistenza dei vizi dell'impianto e di far conteggiare il danno subito.

Da un terzo punto di vista, veniva calcolato in £. 18.000.000, pari ad € 9.296,22, il danno patrimoniale derivante dal minor pregio estetico della facciata dell'immobile, asseritamente cagionata dai lavori di riparazione, che avevano reso necessario spostare i contatori del gas

da un locale chiuso ad una nicchia sulla facciata esterna; ed avevano altresì richiesto il posizionamento, sulla stessa facciata, delle tubature precedentemente incassate.

Da ultimo, veniva domandato il ristoro del danno non patrimoniale, in comparsa conclusionale qualificato come danno esistenziale, subito da parte attrice per avere sopportato lunghi e disagiati lavori di riparazione, che avevano impedito il pieno utilizzo della propria abitazione per diversi mesi.

Con comparsa di risposta depositata all'udienza *ex art.* 183 c.p.c. del 27/4/2001, si costituiva in giudizio la ditta Roberto Castelletti, contestando il fondamento delle pretese avversarie e chiedendone la reiezione.

In particolare, asseriva parte convenuta che tra le parti era intercorso un accordo transattivo, a tenore del quale il Castelletti, pur senza riconoscere un proprio inadempimento, si era impegnato a porre in essere le modifiche all'impianto richieste dal Forno, a fronte dell'accettazione dello svolgimento di tali lavori in tempi non brevi e della rinuncia a successive azioni risarcitorie.

In ogni caso, poi, nell'eventualità in cui non fosse risultata provata l'esistenza di tale transazione, si eccepiva la decadenza e la prescrizione in ordine ai risarcimenti richiesti, stante il decorso dei termini di cui all'art. 2226 c.c.; e si deduceva comunque l'inconfigurabilità dei danni *ex adverso* vantati.

Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita dal precedente Giudice Istruttore con l'interrogatorio formale del convenuto; con l'escussione dei testi Carlo Carluccio, Giovanni Pain, Maria Rosa Dufaux in Broglio, Gabriele Ceretta, Stefania Patrì, Miranda Vecchia, Donato Piero, Maria Lucia Numa, Alfredo Dell'Amico, Leonardo Fiore; con una CTU affidata al geometra Luciano Gi-rodo.

Nominato nuovo istruttore con decreto presidenziale 28/1/2003, questo Giudice, non appena depositata la CTU il 17/9/2003, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 31/3/2004. A tale udienza, venivano rassegnate le conclusioni sopra trascritte, poi illustrate, nei termini concessi dal Giudice *ex art.* 190 c.p.c., con il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

I motivi.

a) Va innanzitutto disattesa, in quanto manifestamente infondata, la ricostruzione giuridica dei fatti offerta da parte convenuta, laddove si parla di transazione intervenuta tra le parti per concordare la gratuita riparazione dell'impianto di gas da parte del Castelletti, in cambio del consenso a riparare tali vizi in tempi non brevi e della rinuncia all'azione risarcitoria.

Va in proposito osservato che la difesa di parte convenuta non ha provato per iscritto, e per la verità nemmeno testimonialmente, l'avvenuta transazione. Pertanto, richiedendo il contratto transattivo la forma scritta *ad probationem* (cfr. art. 1967 c.c.), e non essendo stata fornita alcuna prova scritta di tale contratto, deve ritenersi processualmente infondata la ricostruzione operata dal Castelletti.

b) Parimenti da disattendere è l'eccezione di prescrizione e di decadenza, sollevata, sempre dalla difesa di parte convenuta, *ex art.* 2226 c.c..

Sul punto, basta osservare che, anche a voler prescindere dalle osservazioni di parte attrice circa la tempestività della denuncia e della proposizione dell'azione, relativa all'esecuzione dei lavori del 1999 e non a quelli del 1993, è comunque dirimente il rilievo per il quale l'eccezione è stata sollevata solo all'udienza *ex art.* 183 c.p.c., allorché parte convenuta si è costituita in causa.

Pertanto, l'eccezione stessa è stata proposta oltre il termine di cui all'art. 180 comma 2 c.p.c., e cioè oltre il termine ultimo codicisticamente previsto per sollevare le eccezioni non rilevabili d'ufficio, quali pacificamente sono quelle relative alla decadenza ed alla prescrizione (cfr. artt. 2938 e 2969 c.c.).

Consegue l'inammissibilità per tardività dell'eccezione di decadenza e prescrizione sollevata da parte convenuta.

c) Venendo all'esame del merito della vicenda, non può essere revocato in dubbio che l'opera svolta dal Castelletti nel 1993, pur se da lui regolarmente certificata, fosse in realtà viziata, posto che "c'era un problema di irregolarità dell'impianto, con riferimento ai materiali utilizzati per la tubazione di adduzione del gas dal contatore all'impianto di utilizzo" (cfr. deposizione teste Alfredo dell'Amico, dirigente

AGAC, teste certamente qualificato, attendibile ed assolutamente indifferente, della cui veridicità nessuna parte ha dubitato).

Ciò detto, la domanda risarcitoria formulata dall'attore è solo parzialmente fondata, e va quindi accolta nei limitati termini di cui in motivazione.

d) Con riferimento al danno patrimoniale sopportato da parte attrice per la fornitura di piastrelle e lastre in granito utilizzate dal Castelletti per l'intervento di riparazione, per il consumo di luce ed acqua connesso a tale intervento, per i lavori resisi poi necessari dopo la riparazione, quali l'imbiancatura di alcune pareti, lo smontaggio e rimontaggio dei mobili da cucina, la pulizia delle scale ed il lavaggio dei vetri, va evidenziato che il Forno ha provato di avere effettivamente fornito piastrelle e lastre in granito (cfr. deposizione teste Maria Rosa Dufaux in Broglio sul capitolo 18 attoreo), nonché di avere smontato e rimontato il mobilio (cfr. deposizione teste Maria Rosa Dufaux in Broglio sul capitolo 24 attoreo). Può poi ritenersi presuntivamente accertato *ex art.* 2727 c.c. anche il dedotto consumo di acqua e luce, in ragione della necessità di tale consumo per procedere ai lavori *de quibus*, ma non ci sono invece evidenze processuali idonee a supportare l'effettuazione di lavori di imbiancatura, né di pulizia scale o di lavaggio vetri.

Pertanto, va riconosciuta al Forno la richiesta somma di £. 298.000 per fornitura piastrelle e lastre, £. 100.000 per montaggio e smontaggio mobili, £. 30.000 per consumi di acqua e luce, somme tutte ritenute congrue dal CTU (cfr. pag. 9 perizia) per un totale complessivo di £. 428.000, pari ad € 221,04.

d1) Per quanto concerne l'ulteriore danno patrimoniale derivante dall'esborso sopportato per redigere la perizia relativa al difetto dell'impianto di gas ed al calcolo dei pretesi danni subiti dal Forno a cagione di tale difetto, anche in questo caso la domanda è solo parzialmente fondata.

Infatti, ritiene questo Giudice che debba effettivamente essere ristorata la spesa di £. 1.224.000, pari ad € 632,14, sostenuta per far accertare al geometra Carluccio l'esistenza di un difetto, quale quello dell'impianto del gas, che solo una perizia tecnica può verificare; e che era comunque necessario verificare per po-

tere richiedere al Castelletti l'intervento di riparazione.

Quanto alla "relazione peritale" di meno di due pagine complessive, all'esito delle quali, con una motivazione di nove righe, il geometra Ferrando quantifica in £. 18.000.000 il "danno morale" a suo avviso subito dal Forno, sostanzialmente per il fatto di avere dovuto riparare l'impianto oggetto di causa, ritiene il Giudice che si tratti di una relazione del tutto ultronea ai fini di causa. Infatti, anche a volere tacere della questione dell'effettiva configurabilità nel caso di specie di un danno morale, non pare sia seriamente revocabile in dubbio che una perizia per calcolare il danno morale non rientra in alcun modo nelle competenze professionali di un geometra, né può quindi a questi essere commissionata.

Il costo di £. 612.000 asseritamente sopportato per tale perizia, integra quindi una spesa assolutamente ingiustificata, che come tale non può essere addebitata a parte convenuta.

d2) Relativamente poi all'ulteriore voce di danno dedotta da parte attrice ed attinente alla diminuzione di valore dell'immobile a seguito del "deturpamento" della facciata per il posizionamento di una nicchia contenente il contatore del gas e per il passaggio delle tubazioni, trattasi di danno insussistente.

Sul punto, va infatti richiamato quanto chiarito dal CTU, con motivazione convincente e pienamente condivisibile, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un *iter* logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza allo stato di fatto analizzato, che resiste quindi alle generiche doglianze di parte attrice volte a richiedere una rinnovazione della perizia.

Si osserva innanzitutto che, già in linea generale, "la soluzione adottata nel caso in esame, oltre ad essere quella più comune e più economica, è anche la più sicura" (pag. 10 perizia).

Quanto allo specifico preteso "deturpamento" derivante dal posizionamento sulla facciata delle tubazioni, si evidenzia che "i tubi sono stati posizionati sulla facciata secondaria, prospiciente il fiume Dora Baltea"; e che essi risultano visibili unicamente dall'area sottostante il fabbricato, per accedere alla quale "è necessario passare attraverso il piano cantine del fab-

bricato stesso”, ovvero risultano visibili dalla riva opposta del fiume “unicamente con l’ausilio di un binocolo e fotografabili unicamente da un teleobiettivo”. La pretesa risarcitoria è quindi *ictu oculi* infondata.

Con riferimento poi alla nicchia contenente il contatore del gas, ha correttamente evidenziato il CTU che trattasi della soluzione non solo più sicura e più diffusa tra le tante possibili, ma anche della soluzione utilizzata “dai fabbricati di pregio e recentissimamente ristrutturati”. Nessuna diminuzione di valore può quindi conseguire all’immobile per tale scelta di posizionamento del contatore del gas, che si ribadisce essere la più sicura, la più diffusa e quella utilizzata nelle recenti ristrutturazioni dei fabbricati di pregio.

e) Muovendo poi all’analisi della richiesta di ristoro del danno esistenziale subito da parte attrice, va preliminarmente osservato come questo Giudice non abbia motivo di discostarsi dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte formatasi sul punto, che viene anzi pienamente condivisa.

Deve quindi qui essere ribadito che il danno esistenziale, individuato accogliendo le istanze della più attenta dottrina, è stato definito da un autorevole Autore come la “forzosa rinuncia allo svolgimento di attività non remunerative, fonte di compiacimento o di benessere per il danneggiato, perdita non causata da una compromissione dell’integrità psicofisica” (per la giurisprudenza, cfr. Cass. n. 16716/2003, Cass. n. 9009/2001, Cass. n. 6507/2001, Cass. n. 4881/2001, Cass. n. 1516/2001, Cass. n. 7713/2000).

A differenza del biologico, tale voce di danno sussiste indipendentemente da una lesione fisica o psichica suscettibile di accertamento e valutazione medico-legale (cfr. art. 13 D. Lgs. n. 38/2000 e art. 5 L. n. 57/2001); rispetto al morale, inteso come transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima, non consiste in una sofferenza od in un dolore, ma nella rinuncia ad una attività concreta; diversamente dal patrimoniale, prescinde da una diminuzione della capacità reddituale (cfr. Cass. n. 8827/2003, Cass. n. 8828/2003). Acutamente, si è sottolineato che se il danno morale è un “*sentire*”, il danno esistenziale è un “*non potere fare*”.

Evidente *ratio* dell’individuazione di tale forma di danno è quella di estendere il meccani-

simo di tutela risarcitoria alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, pur se diversi dal diritto alla salute, e che pertanto non possono essere ricompresi nel danno biologico (Cass. n. 16716/2003, Cass. n. 9009/2001).

Alla luce dell’individuazione nel nostro ordinamento giuridico del danno esistenziale, l’attuale sistema risarcitorio, abbandonata la tripartizione tra danno patrimoniale *ex art.* 2043 c.c., danno biologico *ex artt.* 2043 c.c. e 32 Cost., danno morale *ex art.* 2059 c.c., deve piuttosto essere ricostruito in base ad una struttura bipolare, che vede affiancarsi il danno patrimoniale *ex art.* 2043 c.c. ed il danno non patrimoniale *ex art.* 2059 c.c. A sua volta, il danno non patrimoniale va articolato in danno biologico, morale ed esistenziale (Cass. n. 8827/2003, Cass. n. 8828/2003, Cass. n. 16525/2003), posto che danno non patrimoniale e danno morale sono nozioni distinte (Cass. n. 2367/2000).

Per quanto concerne il meccanismo risarcitorio, si è evidenziato come, nel caso di lesione di un interesse costituzionalmente protetto, quale ad esempio quello di cui agli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione, il pregiudizio conseguente integra un danno non patrimoniale che va risarcito indipendentemente dal fatto che vi sia l’accertamento di un fatto di reato, in ragione della natura del valore inciso. Infatti, una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. impone di ritenere inoperante detto limite, al fine di potere accordare sempre tutela a quelle situazioni riconosciute nella Costituzione quali diritti inviolabili inerenti la persona, pur se non aventi natura economica, che necessariamente esigono una tutela almeno risarcitoria (Cass. n. 12124/2003, Cass. n. 8827/2003, Cass. n. 8828/2003).

D’altronde, se è ben vero che, nella prospettiva del legislatore codicistico, il risarcimento del danno non patrimoniale era subordinato all’accertamento di un fatto di reato (cfr. art. 2059 c.c. e 185 c.p.), è altrettanto vero che, in progresso di tempo, si sono espressamente riconosciuti, a livello legislativo, casi di risarcimento del danno non patrimoniale al di fuori delle ipotesi di reato (cfr. art. 2 L. 117/1988 sulla privazione della libertà personale nell’esercizio di funzioni giudiziarie, art. 29 comma 9 L. 675/1996 sull’illecita raccolta di dati

personali, art. 44 comma 7 DLGS 286/1998 sull'adozione di atti discriminatori, art. 2 L. 89/2001 sull'irragionevole durata del processo).

Il danno esistenziale rappresenta un danno conseguenza, non danno evento, volendo usare la nota terminologia di Corte Cost. n. 184/1996. Discende che la parte deve allegare i fatti e provare il danno (Cass. n. 17429/2003, Cass. n. 16946/2003, Cass. n. 12124/2003, Cass. n. 8827/2003, Cass. n. 8828/2003), pur se è ben possibile ricorrere, in base al prudente apprezzamento del Giudice, a fatti notori od a massime di comune esperienza (Corte Appello Milano, 29-1-2003/14-2-2003), e comunque utilizzare il parametro di liquidazione equitativa di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. (Cass. n. 16946/2003, Cass. n. 8827/2003, Cass. n. 8828/2003).

e1) Ciò esposto in linea generale, ritiene il Giudice che, nel caso oggetto di causa, Franco Forno abbia effettivamente patito un danno di natura esistenziale.

Va in proposito osservato come l'istruttoria svolta abbia comprovato il fatto che l'intervento di riparazione dell'impianto del gas operato dal Castelletti per sopperire ad un errore a lui riconducibile, "durarono molto", circa "per tre o quattro mesi" (teste Mirando Vecchia, abitante in uno degli appartamenti siti nell'edificio ove abita anche il Forno). Ribadisce un altro abitante dell'edificio che i lavori proseguirono "per tanto tempo" e comunque per "oltre un mese" (teste Maria Rosa Dufaux in Broglio), e la stessa impiegata della ditta Castelletti conferma che "i tempi erano lunghi perché avevamo altre priorità" (teste Stefania Patri), tanto che Castelletti "fu sollecitato ad ultimare" i lavori (teste Miranda Vecchia).

Durante lo svolgimento dei lavori di riparazione dell'impianto a gas, l'abitazione del Forno era di fatto parzialmente inagibile, al punto che l'attore era spesso ospitato "a causa dei disagi evidenti" dalla vicina di casa, e da quest'ultima è stato anche "ospitato a pranzo e cena per oltre un mese" quando i lavori riguardavano la cucina (cfr. deposizione Maria Rosa Dufaux in Broglio, cioè la stessa vicina che ha ospitato il Forno).

Il quadro sopra delineato denota, ad avviso di questo Giudice, da parte del Forno, una "forzosa rinuncia allo svolgimento di attività

non remunerative, fonte di compiacimento o di benessere per il danneggiato, perdita non causata da una compromissione dell'integrità psicofisica", in perfetta aderenza alla definizione di danno esistenziale sopra enucleata.

Si tratta, in particolare, di una sensibile limitazione delle possibilità di estrinsecare la propria personalità nel normale svolgimento dell'attività di godimento della propria abitazione domestica, rimanendo privato della stessa possibilità di utilizzare l'abitazione od una parte della stessa quale la cucina, per un significativo periodo di tempo, protrattosi per circa tre quattro mesi. Viene quindi perfettamente integrato quel "non potere fare", che connota con tipicità la nozione del danno esistenziale.

Nè può quindi esservi dubbio sul fatto che il diritto a godere con pienezza della propria abitazione, rientri tra i quelli riconosciuti dalla Carta Fondamentale all'art. 2 Cost., che tutela il diritto dell'individuo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, pur se non avente natura economica. Conseguente che, in conformità alla giurisprudenza di merito già formatasi sul punto, la ridotta godibilità della propria abitazione, integra un'ipotesi di vero e proprio danno esistenziale (Trib. Roma 10/10/2001, App. Aquila 27/2/2001, Trib. Roma 18/5/2003).

Per quanto concerne la quantificazione del danno sofferto, avendo l'attore allegato e provato un minorato utilizzo della propria abitazione per circa 3 mesi, ritiene il Giudice di potere operare tale quantificazione, in base ad un prudente apprezzamento fondato sul parametro della valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., in complessivi € 1.200,00, pari ad € 400,00 mensili.

f) In ragione di tutto quanto sopra esposto, parte convenuta deve essere condannata a pagare a parte attrice la complessiva cifra capitale di € 2.053,18, data dalla somma tra il danno patrimoniale *sub d*) di € 221,04, il danno patrimoniale *sub d1*) di € 632,14, il danno non patrimoniale *sub e1*) di € 1.200,00.

Su tale somma capitale, come da domanda, vanno accordati interessi legali e rivalutazione, integrando il debito risarcitorio un debito di valore e non di valuta, al quale non si applica quindi il principio nominalistico di cui all'art. 1277 c.c.. In particolare, alla stregua dell'inse-

gnamento assolutamente consolidato della Suprema Corte a partire da Cass. Sez. Un. n. 1712/1985, gli interessi legali vanno calcolati sulla somma via via rivalutata (da ultimo, cfr. Cass. n. 3871/2004, Cass. n. 19188/2003, Cass. n. 1228/2003, Cass. n. 317/20029), con decorrenza, *ex art.* 1219 c.c., dalla domanda giudiziale, coincidente messa in mora pregiudiziale del 28/6/2000 (cfr. all. 3 fascicolo di parte).

Pertanto, alla data odierna di pubblicazione della sentenza, alla somma capitale di € 2.053,18, vanno aggiunti € 195,98 a titolo di rivalutazione, ed € 257,40 per interessi moratori calcolati al tasso legale sulla somma rivalutata con un indice medio, per una complessiva somma di € 2.506,56.

Su tale cifra vanno poi calcolati gli interessi moratori dal 22/6/2004, data di pubblicazione della sentenza, al saldo.

g) Quanto infine alle spese di lite, l'accoglimento solo fortemente parziale della domanda attorea, spiegata per la ben maggior somma capitale di € 10.990,72 rispetto alla somma capitale di poco più di due mila euro poi effettivamente accordata, integra in tutta evidenza una soccombenza reciproca *ex art.* 92 comma 2 c.p.c..

Risultando quindi accolta la domanda attorea per solo un quinto dell'ammontare richiesto, appare doveroso compensare i quattro quinti delle spese di lite, condannando parte convenuta al pagamento della rimanente quinta parte delle spese stesse. Nella liquidazione, effettuata coma da dispositivo, va peraltro tenuto presente che, in base al disposto della tariffa forense, per l'individuazione dello scaglione di riferimento, occorre fare riferimento "alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata".

Eguale criterio di riparto va poi individuato per le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, che per i quattro quinti vanno quindi definitivamente compensate tra le parti, ponendole a carico solidale delle stesse nei rapporti esterni ed in via parziaria nei rapporti interni; per il rimanente quinto, vanno invece poste definitivamente a carico di parte convenuta. (*Omissis*)

[MORLINI G.Un. – Forno (avv. Borgo) – Ditta Castelletti Roberto (avv.ti Recami e Novo)]

Nota di commento: «*Il danno non patrimoniale e la responsabilità contrattuale*»

I. Il caso

Con la sentenza in commento il Tribunale di Ivrea si è pronunciato su un caso di *inadempimento contrattuale* – verificatosi nell'ambito di un'operazione di rifacimento di un impianto di gas metano – che aveva comportato non solo un danno patrimoniale per il creditore della prestazione, bensì (ed è questo il profilo di particolare interesse ai nostri fini) anche un *pregiudizio di carattere non economico*, sostanziatosi nel *mancato godimento*, per circa tre o quattro mesi, *della propria abitazione* a causa dei lavori in corso al suo interno.

Il Giudice, dopo aver analizzato nel dettaglio le varie voci di danno patrimoniale di cui parte attrice chiede il risarcimento, prende in esame la domanda di ristoro del danno non patrimoniale che, non essendo assimilabile né al danno biologico né al danno morale da reato, viene qualificato come «danno esistenziale». Secondo quanto afferma la sentenza, questo pregiudizio si differenzerebbe dal danno biologico in quanto non comporta una lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale operato secondo criteri sociali tipici; dal danno morale, in quanto non consiste in un momentaneo patema d'animo, ma in un peggioramento, protratto nel tempo, delle proprie abitudini di vita, risarcibile anche indipendentemente dal previo accertamento di una fattispecie di illecito penale. La recente evoluzione giurisprudenziale in materia di danno non patrimoniale (cfr. Cass., 31.5.2003, nn. 8827 e 8828; CORTE COST., 11.7.2003, n. 233, *citt. infra*, sez. III), infatti, ha ammesso la risarcibilità di questo tipo di pregiudizio anche in mancanza di una fattispecie di illecito penale, purché l'interesse leso dalla condotta del danneggiante sia di rango costituzionale. Questo vale (o dovrebbe valere) anche per il danno morale.

Il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, l'attore abbia patito un vero e proprio danno esistenziale, determinato dall'impossibilità di poter godere pienamente della propria abitazione per «tanto tempo», e comunque per circa «tre o quattro mesi», al punto che spesso questi si trovava ad essere ospitato a pranzo e cena dalla vicina di casa. Ciò emerge chiaramente dalle risultanze dell'istruttoria (in particolare, da quanto affermato dai teste chiamati a deporre). Risulta quindi integrato uno dei requisiti richiesti ai fini del risarcimento, ossia la necessaria allegazione e dimostrazione in giudizio del danno patito, in armonia con quanto stabilito dalla Supr. Corte nella sentenza n. 8828 del 31.5.2003: «non vale [...] l'assunto secondo cui il danno sarebbe in re ipsa, nel

senso che sarebbe coincidente con la lesione dell'interesse. [...] Il danno in questione deve quindi essere allegato e provato». Il Giudice di Ivrea sottolinea in proposito che, ai fini probatori, «è ben possibile ricorrere, in base al prudente apprezzamento del Giudice, a fatti noti od a massime di comune esperienza [...] e comunque utilizzare il parametro di liquidazione equitativa di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.».

Il forzoso «stravolgimento» delle proprie abitudini di vita patito dall'attore avrebbe quindi comportato, secondo il Tribunale, «una sensibile limitazione delle possibilità di estrinsecare la propria personalità nel normale svolgimento dell'attività di godimento della propria abitazione domestica», integrando quel «non poter fare» che varrebbe a contrassegnare proprio il danno esistenziale. Il pregiudizio in questione deriverebbe, inoltre, dalla lesione di un interesse di rango costituzionale quale è il diritto alla propria abitazione ed al suo pieno godimento, ricavabile ex art. 2 Cost.

È a tutti nota la disputa tra costituzionalisti e civilisti in merito al carattere più o meno aperto dell'elenco di cui all'art. 2 Cost. Secondo i primi, i diritti inviolabili dell'uomo sono – e devono essere – tassativi, poiché ogni qual volta si crea un diritto se ne limita contemporaneamente un altro ad esso contrapposto, e tale operazione può essere effettuata solo dal legislatore. Per i secondi, invece, la categoria dell'art. 2 Cost. è aperta, perché soltanto in questo modo la Carta costituzionale può essere sempre adeguata all'evoluzione della società. Una soluzione «di compromesso» è giunta, infine, dalla Corte costituzionale, la quale si è auto-attribuita il compito di integrare l'elenco dei diritti inviolabili: in questo modo l'art. 2 Cost. risulta essere aperto, ma i nuovi diritti dovranno prima essere sottoposti all'attento vaglio del giudice delle leggi. Così è avvenuto, ad esempio, per il diritto all'ambiente e, per quel che qui interessa, proprio per il diritto all'abitazione, originariamente non previsto nel testo della Costituzione ma successivamente dichiarato quale «diritto fondamentale» dell'uomo.

Alla luce di queste considerazioni, il Giudice conclude con il quantificare, «in base ad un prudente apprezzamento fondato sul parametro della valutazione equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c.», in 400,00 euro mensili il danno esistenziale, per un ammontare risarcitorio complessivo (relativo ai tre mesi di mancato godimento della abitazione) pari a 1.200,00 euro.

II. Le questioni

1. LA FATTISPECIE DEL DANNO NON PATRIMONIALE DA CONTRATTO. Analizzando la sentenza si può, anzitutto, apprezzare il riconoscimento della risarcibilità del danno non patrimoniale anche in

ipotesi di responsabilità contrattuale, settore in cui questa possibilità di ristoro era ancora troppo spesso preclusa. Fino ad oggi, infatti, la lettura dell'art. 1223 cod. civ. portava a risarcire solo il danno emergente ed il lucro cessante, cosicché ne restavano escluse le perdite non pecuniarie. D'altra parte, qualora si fossero verificati pregiudizi di carattere non economico dovuti all'inadempimento contrattuale di una parte, questi sarebbero stati ricondotti al generico divieto di *neminem laedere* e risarciti, superando l'ostacolo della pretesa inapplicabilità diretta dell'art. 2059 cod. civ., attraverso il meccanismo del concorso con la responsabilità extracontrattuale.

I limiti di questa impostazione sono stati più volte sottolineati dalla dottrina (cfr. da ultimo AMATO, cit. *infra*, sez. IV), mettendo in particolare evidenza la difficoltà di conciliare l'esistenza di due diversi tipi di responsabilità con l'unicità dell'evento dannoso e della sua fonte (il comportamento dell'agente). Alla luce della recente evoluzione giurisprudenziale in materia di danno non patrimoniale, sembra allora opportuna un'attenta revisione di questi indirizzi interpretativi, dato che il «nuovo» art. 2059 cod. civ. non solo non è più limitato al solo danno morale da reato, ma ha anche perso gran parte della sua funzione punitivo-satisfattiva, oggi «confinata» – peraltro con vari limiti – al solo c.d. danno soggettivo puro derivante da un illecito penale. Come ha anche affermato parte della dottrina, «continuare a professare l'idea che la responsabilità contrattuale incontri limiti invalicabili nel campo del danno alla persona sembra richiedere oggi un autentico atto di fede» (BONA, cit. *infra*, sez. IV).

In quest'opera di revisione, tuttavia, sarà necessario sempre tener presente che il danno lamentato nelle ipotesi di responsabilità contrattuale deriva dalla lesione di un diritto di credito: l'*iniuria* (cfr. NAVARRETTA-POLETTI, cit. *infra*, sez. IV) è tipizzata, poiché l'interesse – successivamente leso – era già stato *a priori* individuato all'interno dell'obbligazione.

Parte della dottrina (NAVARRETTA-POLETTI, cit.) ha esaminato attentamente le disposizioni codicistiche che possono venire in rilievo ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale da contratto ex art. 2059 cod. civ., ponendo particolare attenzione agli artt. 1174, 1223, 1225, 1382 cod. civ. oltre che, naturalmente, 2059 cod. civ. Da questa analisi è emerso che le norme citate non sembrano in grado di fornire all'interprete indicazioni né a favore (ma si veda COSTANZA, cit. *infra*, sez. IV) né a sfavore del risarcimento dei danni non patrimoniali (ma cfr. FRANZONI, cit. *infra*, sez. IV): pertanto, al fine di trovare una soluzione al problema, si è ritenuto opportuno analizzare sistematicamente le analogie e le differenze tra la sfera della responsabilità contrat-

tuale e quella della responsabilità extracontrattuale, per verificare se fosse effettivamente legittima una disparità di trattamento in relazione alla risarcibilità dei pregiudizi in questione: il risultato cui si è giunti è che non vi sono ragioni sufficienti a giustificare una siffatta disparità di trattamento.

Alcuni aa. hanno, allora, fatto riferimento ad una nozione «allargata» del concetto di obbligazione, per ammettere la possibilità di includere in essa anche la tutela di interessi di natura non patrimoniale (CASTRONOVO, cit. *infra*, sez. IV), come già avviene da tempo nei settori dei contratti su viaggi e vacanze «tutto compreso» (cfr. art. 13, comma 2°, d. legis. 17.3.1995, n. 111, in attuazione della direttiva CEE n. 90/314) o nel campo della responsabilità da prodotto difettoso (art. 11, d.p.r. 24.5.1998, n. 224, in attuazione della direttiva CEE n. 85/374). Tuttavia, è stato sottolineato che la possibilità di includere all'interno del concetto di obbligazione anche interessi di natura non patrimoniale di per sé non porta necessariamente alla ammissibilità della loro risarcibilità, atteso che gli interessi lesi ed i danni risarcibili operano su due distinti piani (NAVARRETTA-POLETTI, cit.).

In realtà, per ammettere un'estensione dell'art. 2059 cod. civ. anche nel settore della responsabilità contrattuale, bisogna porre attenzione al «nuovo» contesto all'interno del quale il risarcimento del danno non patrimoniale va ad inserirsi: pertanto, come è stato autorevolmente rilevato (NAVARRETTA-POLETTI, cit.), il risarcimento *ex art.* 2059 cod. civ. sarà solo un'ipotesi suppletiva nel caso in cui le parti non abbiano già previsto una regolamentazione del problema. In questo modo, si tiene conto delle peculiarità del contesto contrattuale nel quale andrebbe ad operare la norma in esame, prendendo in considerazione le differenze ontologiche rispetto all'area extracontrattuale e, soprattutto, ponendo attenzione alla volontà dei contraenti (AMATO, cit.). Al tempo stesso, si evita di demandare *in toto* al solo regolamento pattizio la problematica del danno non patrimoniale, settore in cui viene quasi sempre in rilievo la sfera della persona umana e, con essa, i diritti inviolabili – e, pertanto, indisponibili – dell'individuo. Infine, si supera il problema dell'indiscriminata ammissione al risarcimento di tutte le lesioni di interessi cui le parti abbiano attribuito una certa rilevanza, impedendo la creazione di un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle ipotesi di responsabilità extracontrattuale, là dove il danno non patrimoniale è risarcibile in presenza di un reato, nei casi di lesione di diritti garantiti a livello costituzionale o qualora lo si possa configurare come danno biologico.

Seguendo tale impostazione, si possono rinvenire nel sistema ipotesi nelle quali opera sicuramente la

clausola aquiliana sul danno non patrimoniale ed ipotesi nelle quali, viceversa, la disciplina di questo tipo di danno è interamente riservata alla contrattazione *inter privatos* (NAVARRETTA-POLETTI, cit.). Nel primo gruppo rientrano i casi in cui il legislatore stesso ha espressamente ammesso la risarcibilità del danno non patrimoniale, sia esso derivante o meno da reato (tra queste ipotesi, oltre al generico art. 185, comma 2°, cod. pen., si ricordano l'art. 598, comma 2°, cod. pen., in tema di offese pronunciate nei procedimenti dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative; l'art. 89, comma 2°, cod. proc. civ., relativo alle espressioni sconvenienti od offensive pronunciate davanti al giudice; l'art. 2, comma 1°, l. 13.4.1988, n. 117, sulla responsabilità dei magistrati; l'art. 44, d. legis. 25.7.1998, n. 286 in materia di immigrazione; l'art. 5, l. 5.3.2001 in materia di assicurazione obbligatoria; l'art. 2, comma 1°, l. 24.3.2001, n. 89 sul diritto alla ragionevole durata del processo; l'art. 15, comma 2°, d. legis. 30.6.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali; l'art. 4, comma 4°, d. legis. 9.7.2003, n. 215, contro le discriminazioni derivanti dalla razza o dalla origine etnica delle persone) ed i casi in cui tale danno deriva da lesione di diritti inviolabili dell'uomo. Tra questi ultimi, quindi, potrebbe essere posta la fattispecie di cui alla sentenza in epigrafe, ossia un danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto fondamentale dell'uomo all'abitazione *ex art.* 2 Cost. Nel secondo gruppo rientrano, invece, tutti i pregiudizi non patrimoniali non tipizzati in via legislativa e non lesivi di diritti inviolabili che, pertanto, possono essere demandati alla contrattazione delle parti. Queste potrebbero così ricorrere all'utilizzo di una clausola penale; tuttavia, sarebbe lecito dedurre la risarcibilità del danno non patrimoniale anche dall'analisi del contesto contrattuale e degli interessi sottostanti, da cui far emergere un'implicita ma essenziale necessità di ristorare anche questi danni (COSTANZA, cit.).

Una delle eccezioni sollevate riguardo alla risarcibilità dei pregiudizi di carattere non economico *ex art.* 2059 cod. civ. nelle ipotesi di responsabilità contrattuale riguarda l'impossibilità di limitare il risarcimento alle sole ipotesi prevedibili in caso di inadempimento soltanto colposo di una delle parti, dato che la norma dell'art. 2059 cod. civ. non contiene – ovviamente – alcuna clausola in tal senso. In altre parole, il contraente resosi non dolosamente inadempiente non potrebbe beneficiare della limitazione di responsabilità di cui all'art. 1225 cod. civ. per quanto riguarda i pregiudizi di carattere non patrimoniale da esso causati.

Secondo alcuni aa. (BONA, cit.), analizzando la giurisprudenza in tema di danno alla persona da responsabilità contrattuale, si può affermare che «il limite della prevedibilità in concreto non opera» ed

anzi, tende piuttosto a «svanire». Sembra tuttavia possibile prospettare un'altra soluzione al problema in esame, giacché non si vede il motivo reale per cui non si possa applicare comunque l'art. 1225 cod. civ. anche alle ipotesi di danno non patrimoniale. Difatti, applicando l'art. 2059 cod. civ. e consentendo, in tal modo, il risarcimento del danno non patrimoniale, si potrebbe successivamente limitare quest'ultimo ai soli danni non patrimoniali prevedibili al tempo in cui è sorta l'obbligazione (cfr. CASS., n. 8828/2003, cit.). Né è di ostacolo a tale operazione il fatto che l'art. 1225 cod. civ. non sia richiamato dall'art. 2056 cod. civ.: in questo caso, infatti, si tratterebbe di applicare la norma sulla prevedibilità del danno all'interno della stessa area della responsabilità contrattuale per la quale tale disposizione è stata dettata.

Merita, infine, di essere segnalata la sempre più copiosa giurisprudenza, non soltanto di merito, che ammette la risarcibilità dei pregiudizi di carattere non patrimoniale anche in ipotesi di responsabilità contrattuale. In tal senso, soltanto per riportare alcune delle decisioni più recenti, si possono citare le fattispecie riguardanti il danno non patrimoniale nel rapporto di lavoro (in proposito cfr. ALBI-CARBONARO, cit. *infra*, sez. IV) o i fin troppo noti casi di c.d. danno non patrimoniale da vacanza rovinata (PALMERINI, cit. *infra*, sez. IV) – entrambe figure di indubbia matrice contrattuale – come anche i casi di danno esistenziale da smarrimento del proprio bagaglio aereo (GIUD. PACE MASSA, 17.11.2003, cit. *infra*, sez. III), di danno esistenziale da ritardata attivazione del servizio telefonico (GIUD. PACE ROMA, 11.7.2003, cit. *infra*, sez. III) o di danno esistenziale da mancata possibilità di utilizzo della carta di credito (GIUD. PACE CATANZARO, 2-3.12.2004, n. 2166, cit. *infra*, sez. III).

2. I REQUISITI DEL DANNO NON PATRIMONIALE DA CONTRATTO. Come troppo spesso accade nel campo della tutela giuridica della persona, anche il «neonato» settore del risarcimento dei pregiudizi di carattere non economico da contratto non è scevro dal rischio della proliferazione di danni meramente bagattellari. La sentenza in esame verrà, pertanto, analizzata anche alla luce delle «direttive» ricavabili dalla più recente giurisprudenza delle due Supreme Magistrature, per verificare la sussistenza dei requisiti minimi necessari affinché il danno possa ritenersi meritevole di protezione e, pertanto, risarcibile.

In primo luogo, occorrerà saggiare la correttezza della qualificazione del danno in questione come «esistenziale». L'uso di questa terminologia sembra essere stato definitivamente «precluso» dalle citate sentenze della Cass., nn. 8827 e 8828 del 31.5.2003, nelle quali si è chiaramente affermato che

all'interno della generale categoria del danno non patrimoniale non è «*proficuo ritagliare [...] specifiche figure di danno, etichettandolo in vario modo*». I sostenitori della categoria del danno esistenziale, tuttavia, hanno fatto leva su un passo della successiva sentenza della CORTE COST. n. 233 dell'11.7.2003 – in cui si afferma che l'art. 2059 cod. civ. ricomprende «*sia il danno morale soggettivo [...] sia il danno biologico in senso stretto [...] sia [...] il danno definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona*» – per sostenere il definitivo riconoscimento giurisprudenziale della figura del danno esistenziale (BONA, cit.).

Premesso che si ritiene qui di dover aderire a quell'indirizzo dottrinario contrario al danno esistenziale, pur senza volersi addentrare nella *querelle* su tale figura, in questa sede si vuole soltanto sostenere, anche allo scopo di cercare una «via di mezzo» tra le due diverse scuole di pensiero in materia, che l'utilizzo di un *nomen* piuttosto che un altro per indicare un determinato pregiudizio di per sé non dovrebbe comportare rilevanti problemi dogmatici. Se si vuole definire un tipo di danno come esistenziale in virtù della sua capacità di intaccare la sfera appunto «esistenziale» dell'individuo, si può anche farlo. La sfumatura terminologica può essere utile per chiarire meglio un determinato concetto: l'importante è «intendersi» sul significato ultimo delle parole. Una volta stabilito che il danno non patrimoniale diverso dal danno biologico e dal danno morale «puro» deve avere determinate caratteristiche, lo si può chiamare *sic et simpliciter* danno non patrimoniale, oppure danno esistenziale, senza che nulla cambi nella sostanza. Se, invece, la terminologia «danno esistenziale» viene utilizzata per indicare una netta e sostanziale contrapposizione rispetto alla categoria del danno non patrimoniale, allora è opportuno ribadire il concetto che l'art. 2059 cod. civ. racchiude in sé la possibilità di ristoro per tutti i pregiudizi di natura non economica, e che al suo interno si può solo distinguere tra danno biologico, danno morale soggettivo ed «altri tipi» di danno non patrimoniale derivanti dalla lesione di interessi costituzionalmente tutelati, senza che entro quest'ultima sub-categoria ci sia posto per ulteriori, inutili classificazioni.

Pertanto, se il danno patito dall'attore nel caso di specie ha inciso sulle sue abitudini di vita, provocandone uno stravolgimento di tipo «esistenziale», lo si può anche chiamare danno esistenziale, fermo restando però che questa figura non vale a connotare di specialità un pregiudizio rispetto ad un altro genericamente definito come danno non patrimoniale.

Sempre ai fini della risarcibilità del pregiudizio in questione si deve, inoltre, verificare la sussistenza

della lesione di un interesse involabile dell'individuo, costituzionalmente riconosciuto e tutelato. Solo in questo caso, infatti, la giurisprudenza delle due Supreme Magistrature ammette il risarcimento di un pregiudizio di natura non economica che non derivi da un reato (danno morale puro) e che non abbia causato una compromissione dell'integrità psicofisica della persona (danno biologico). Analizzando il caso sottoposto al Tribunale di Ivrea, si può senza dubbio concordare sul riconoscimento della lesione di un interesse di rango costituzionale qual è il diritto al pieno godimento della propria abitazione, intesa come luogo ove il singolo svolge la propria personalità *ex art. 2 Cost.* La violazione di questo diritto fondamentale dell'uomo integra sicuramente il suddetto requisito ed il danno subito meriterebbe, almeno in astratto, un equo ristoro.

Tuttavia, ai fini della risarcibilità del danno *de quo*, pare opportuno verificare anche la gravità dell'offesa arrecata. Si aderisce in questo modo all'indirizzo dottrinario (NAVARRETTA, cit. *infra*, sez. IV) secondo cui non tutte le lesioni di interessi costituzionalmente tutelati possono trovare un automatico ristoro attraverso al norma dell'art. 2059 cod. civ., indipendentemente da una previa verifica dell'entità della lesione subita. Dal presupposto che l'art. 2059 cod. civ. offra una riparazione per le lesioni dei soli diritti inviolabili dell'uomo, ne consegue che l'offesa sarà in concreto risarcibile solo se andrà ad intaccare il «nucleo inviolabile» del diritto leso. Questo «filtro», ricavato dalla dottrina ma fatto proprio anche dalla più recente giurisprudenza di Cassazione con la sentenza sul c.d. Caso Barilla (CASS., 22.1.2004, n. 2050, cit. *infra*, sez. III), permette di parametrare all'entità del pregiudizio subito non soltanto il *quantum*, ma addirittura l'an stesso della risarcibilità, ponendo una necessaria «barriera» contro il proliferare incessante di ipotesi di risarcimento di danni bagattellari. La centralità di questo ulteriore *discrimen* tra le ipotesi di risarcibilità e quelle di irrisarcibilità del danno non patrimoniale si evince, a livello sistematico, dalla necessità di operare un continuo bilanciamento degli interessi di volta in volta confliggenti: l'interprete dovrà, infatti, fondare il proprio giudizio su due principi cardine del sistema, la solidarietà e la tolleranza, operando un loro continuo bilanciamento al fine di verificare quali comportamenti meritino realmente attenzione da parte dell'ordinamento in virtù della regola fondamentale della solidarietà sociale, e quali, al contrario, non siano rilevanti in quanto determinati soltanto da una mancanza di tolleranza nei confronti degli atteggiamenti non sempre «ortodossi» del prossimo (cfr. in proposito TRIB. NAPOLI, 4.10.2004, cit. *infra*, sez. III). In relazione all'art. 2059 cod. civ. il requisito dell'ingiustizia del danno

(sempre necessario ai fini della risarcibilità di qualsivoglia pregiudizio) sembra così assumere un ruolo di «comprimario» insieme al requisito della gravità dell'offesa, ulteriore filtro selettivo dei casi risarcibili. Si potrebbe anche ipotizzare che in questo caso l'ingiustizia assumerebbe un significato in qualche modo diverso dal tradizionale, corrispondendo, allora, ad una sintesi tra l'ingiustizia di cui all'art. 2043 cod. civ. ed il requisito della gravità dell'offesa. Peraltro, in questo modo non si arriverebbe più al paradosso per cui potrebbero esistere danni non patrimoniali ingiusti e tuttavia non risarcibili in quanto privi del requisito della gravità dell'offesa: si avrebbero solamente danni che, nonostante presentino tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 cod. civ., non sono risarcibili *ex art. 2059 cod. civ.* poiché ritenuti «non ingiusti» ai fini di quest'ultima norma, in quanto di lieve entità.

III. I precedenti

Uno degli ambiti in cui sempre più frequentemente viene riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale da responsabilità contrattuale è quello del rapporto di lavoro. Sul punto, tra le tante, si segnalano: CASS., 27.4.2004, n. 7980, in *Giust. civ.*, 2004, I, 3204; CASS., 15.1.2004, n. 515, in *www.cittadinolex.kataweb.it*; CASS., 16.8.2004, n. 15955, in *www.cortedicassazione.it*; CASS., 5.11.2003, n. 16626, in *www.altalex.com*; TRIB. FIRENZE, 4.5.2004, in *www.diritto.it*; TRIB. PINEROLO, 3.3.2004, in *www.altalex.com*.

Per la figura, tipicamente contrattuale, del c.d. danno da vacanza rovinata, si segnalano, tra le più recenti: TRIB. REGGIO EMILIA, 21.2.2004, in *Foro it.*, 2004, I, 2555; GIUD. PACE MILANO, 16.8.2003, in *Il Giudice di Pace*, 2004, 238; TRIB. ROMA, 26.11.2003, in *Contratti*, 2004, 511.

Quanto alle altre tipologie di danno non patrimoniale da contratto che hanno recentemente trovato riconoscimento nelle aule giudiziarie, si segnalano: CASS., 30.3.2005, n. 6732, ined.; GIUD. PACE CATANZARO, 2-3.12.2004, ined.; TRIB. NAPOLI, 4.10.2004, in *www.ipsoa.it*; GIUD. PACE ROMA, 11.7.2003, in *Danno e resp.*, 2004, 85; GIUD. PACE NAPOLI, 20.10.2003, in *Il Giudice di Pace*, 2004, 323; TRIB. ROMA, 14.11.2003, in *Foro it.*, 2004, I, 1632; GIUD. PACE MASSA, 17.11.2003, in *Il merito*, 2004, n. 3, 9; TRIB. ROMA, 4.12.2003, in *Danno e resp.*, 2004, 527.

Per un breve, quanto necessario, quadro sulla nuova valenza dell'art. 2059 cod. civ. si segnalano *ex pluribus*: CASS., 31.5.2003, nn. 8827 e 8828, in *Danno e resp.*, 2003, 816, con note di BUSNELLI, PONZANELLI, PROCIDA MIRABELLI DI LAURO; in *Foro it.*, 2003, 2272, con note di LA BATTAGLIA, NAVARRET-

TA; CORTE COST., 11.7.2003, n. 233, in *Danno e resp.*, 2003, 941, con note di BONA, CRICENTI, PONZANELLI, PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, TROIANO; in *Foro it.*, 2003, 2202, con nota di NAVARRETTA; CASS., 22.1.2004, n. 2050, in *www.infoleges.it*.

IV. La dottrina

In relazione alla prova del danno non patrimoniale contrattuale cfr. NAVARRETTA-POLETTI, *I danni non patrimoniali nella responsabilità contrattuale*, in *I danni non patrimoniali. Lineamenti sistematici e guida alla liquidazione*, a cura di NAVARRETTA, Giuffrè, 2004, 73. Sulle problematiche del concorso tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale si veda AMATO, *Il danno non patrimoniale da contratto*, in *Il «nuovo» danno non patrimoniale*, a cura di PONZANELLI, Cedam, 2004, 142. In relazione all'*iniuria* nella responsabilità contrattuale cfr. ancora NAVARRETTA-POLETTI, *I danni non patrimoniali nella responsabilità contrattuale*, cit., 67. In tema di prevedibilità dell'evento lesivo di natura non patrimoniale si noti il rilievo di BILOTTA, *Inadempimento contrattuale e danno esistenziale*, in *Giur. it.*, 2001, II, 1160. Sulla generale ammissibilità del risarcimento del danno alla persona all'interno della responsabilità contrattuale si veda anche BONA, *Danno alla persona e responsabilità contrattuale: verso una tutela senza limiti?*, in *Danno e resp.*, 2004, 1144.

Si osservi, infine, che anche nel diritto tedesco, con la recente riforma del BGB (introdotta con la l. del 25.7.2002 ed entrata in vigore il 1° agosto successivo), è stata ammessa la possibilità di risarcire i danni non patrimoniali – *Immaterieller Schaden*, ossia «danno immateriale» – anche nelle ipotesi di responsabilità per inadempimento contrattuale. In sintesi, tramite l'abrogazione del § 847 ed una modifica del § 253 del BGB, è stato eliminato il divieto di liquidazione del c.d. «danno-dolore» – comprendente sia il *pain and suffering*, sia il danno alla salute – nelle ipotesi di responsabilità oggettiva e di responsabilità contrattuale.

In relazione all'esame delle disposizioni codicistiche che possono venire in rilievo ai fini dell'accertamento del danno non patrimoniale da contratto si veda NAVARRETTA-POLETTI, *I danni non patrimoniali nella responsabilità contrattuale*, cit., 59. Favorevole a risolvere il problema del risarcimento del danno non patrimoniale da contratto direttamente all'interno della disciplina dell'inadempimento delle obbligazioni è COSTANZA, *Danno non patrimoniale e responsabilità contrattuale*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1987, 128. In tal senso vedi anche SAPIO, *Lesione della sfera psico-affettiva-emotiva e responsabilità contrattuale*, in *Giust. civ.*, 1998, 2039. Secondo

FRANZONI, *Il danno alla persona*, Giuffrè, 1995, 734, l'unica norma che può, seppur debolmente, deporre a favore della risarcibilità dei danni non patrimoniali da inadempimento contrattuale è l'art. 185 cod. pen., il quale non fa distinzioni tra la fonte contrattuale o extracontrattuale della lesione. Ma cfr. sul punto anche AMATO, *Il danno non patrimoniale da contratto*, cit., 143.

Sulla possibilità di far riferimento ad una nozione più «ampia» del concetto di obbligazione si veda CASTRONOVO, *Le due specie della responsabilità civile e il problema del concorso*, in *Europa e dir. priv.*, 2004, I, 117. In senso contrario NAVARRETTA-POLETTI, *I danni non patrimoniali nella responsabilità contrattuale*, cit., 62. Sul punto cfr. anche AMATO, *Il danno non patrimoniale da contratto*, cit., 156; COSTANZA, *Danno non patrimoniale e responsabilità contrattuale*, cit., 131; SAPIO, *Lesione della sfera psico-affettiva-emotiva e responsabilità contrattuale*, cit., 2045.

Per uno spunto in materia di diritto europeo dei contratti si veda l'art. 9:501 dei Principi di diritto europeo dei contratti – PECL – (in *Principi di diritto europeo dei contratti*, CASTRONOVO, Giuffrè, 2002), ove è sancito che «Il danno di cui può essere domandato il risarcimento comprende: (a) il danno non patrimoniale; e (b) il danno futuro che è ragionevolmente prevedibile».

Sulla risarcibilità dei pregiudizi di natura non patrimoniale all'interno del rapporto di lavoro si veda ALBI, *Il danno alla persona nel rapporto di lavoro*, in *Resp. civ. e prev.*, 2004, 1321; CARBONARO, *I danni non patrimoniali nel rapporto di lavoro*, in *I danni non patrimoniali. Lineamenti sistematici e guida alla liquidazione*, cit., 419.

Sul tema si veda, da ultimo, PALMERINI, *Il danno da vacanza rovinata e le altre fattispecie tipizzate*, in *I danni non patrimoniali. Lineamenti sistematici e guida alla liquidazione*, cit., 473.

All'indomani delle citate sentenze della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale del 2003 la dottrina si è, se possibile, ulteriormente divisa in merito alla rilevanza, pratica e teorica, della figura del danno esistenziale: mente alcuni aa. ribadivano la sostanziale inutilità di questa figura, altri ne sostenevano il definitivo riconoscimento. Tra i primi si veda NAVARRETTA, *La Corte costituzionale e il danno alla persona «in fieri»*, in *Foro it.*, 2003, 2201; ID., *Danni non patrimoniali: il dogma infranto e il nuovo diritto vivente*, *ibidem*, 2283; PONZANELLI, *Ricomposizione dell'universo non patrimoniale: le scelte della Corte di Cassazione*, in *Danno e resp.*, 2003, 829; BARGELLI, *Danno non patrimoniale ed interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.*, in *Resp. civ. e prev.*, 2003, 691; tra i secondi si veda, invece, BONA, *Il danno esistenziale bussava alla*

porta e la Corte costituzionale apre (verso il «nuovo» art. 2059 c.c.), in *Danno e resp.*, 2003, 941; ZIVIZ, *Brevi riflessioni sull'ingiustizia del danno non patrimoniale*, in *Resp. civ. e prev.*, 2003, 1336; CENDON, *Anche se gli amanti si perdono l'amore non si perde-*

rà. Impressioni di lettura su Cass. 8828/2003, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2003, 385.

FRANCESCA BONACCORSI

- CASS. CIV., II sez., 28.10.2004, n. 20867
Conferma App. Lecce, 15.6.2000

FAMIGLIA (REGIME PATRIMONIALE) - COMUNIONE LEGALE - DOMANDA DI ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - PRELIMINARE CONCLUSO CON PROMITTENTE VENDITORE IN REGIME DI COMUNIONE LEGALE - CONIUGE PRETERMESO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE (cod. civ., artt. 180, 184, 2932; cod. proc. civ., art. 102)

Nel giudizio conseguente alla domanda, avente natura personale, proposta dal promissario acquirente ex art. 2932 cod. civ. per l'esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita immobiliare concluso con un soggetto, in veste di promittente venditore, coniugato in regime di comunione dei beni, non sussiste la necessità di una integrazione del contraddittorio nei confronti del coniuge del promittente venditore il cui consenso è stato pretermeso, non ricorrendo una situazione sostanziale caratterizzata da un rapporto unico ed inscindibile con pluralità di soggetti, e non rivestendo quindi il coniuge che non ha partecipato all'atto la qualità di litisconsorte necessario.

dal testo:

Il fatto. Con atto di citazione del 31 ottobre 1988 Loseto Natale e Cataldi Pasqua dichiararono che con scrittura privata del 16 agosto precedente avevano promesso di comprare da

Mondello Giuseppe, che aveva promesso di vendere, una villa con annesso terreno sita in agro di Ostuni; aggiunsero che al momento della stipula del contratto preliminare avevano versato un acconto, anche a titolo di caparra confirmatoria, impegnandosi a versare il saldo di £. 30.000.000 al momento della redazione dell'atto notarile; dichiararono altresì che il 5 settembre 1988, pochi giorni dopo la scadenza del termine per la stipula del contratto definitivo, il Mondello aveva comunicato di recedere dal preliminare perché il termine era di natura essenziale ed era inutilmente decorso; pertanto, col predetto atto, convennero in giudizio davanti al Tribunale di Brindisi il nominato Mondello e chiesero che fosse loro trasferita la proprietà del predetto bene oggetto del preliminare, dichiarandosi pronti a pagare il prezzo residuo.

Il convenuto si costituì in giudizio e contestò la domanda chiedendone il rigetto; eccepì l'inadempienza degli attori, i quali avevano fatto scadere inutilmente il termine essenziale per la stipula del contratto definitivo.

Espletata l'istruttoria del caso, il Tribunale, a conclusione del giudizio, con sentenza in data 26 marzo 1997, accolse la domanda attorea e per l'effetto trasferì ai coniugi Loseto-Cataldi la proprietà della villetta con annesso terreno, subordinando il trasferimento al pagamento da parte loro in favore del Mondello del residuo prezzo di £. 30.000.000.

Contro la decisione il Mondello propose impugnazione ed il contraddittorio tra le parti si instaurò nuovamente davanti alla Corte d'appello di Lecce, la quale, con sentenza in data 15 giugno 2000, rigettò – per quanto occorre ai fini del presente ricorso – il gravame e condannò l'appellante alle spese.

Contro la sentenza Mondello Giuseppe ha